



Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 69/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2024
immediatamente eseguibile

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:30**, in Somma Lombardo, nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del Vicepresidente del Consiglio Marco Giusti e dalle ore 20.45 sotto la presidenza del Presidente del Consiglio APOLLONI Alessandra con la partecipazione del Segretario Generale AFFAITATI Annachiara.

All'appello delle 20.45 risultano presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
BELLARIA Stefano - Sindaco	Sì
APOLLONI Alessandra - Presidente	Sì
CASAGRANDE Manolo - Consigliere	Sì
RUGGERI Angelo - Consigliere	Sì
PEDRINAZZI Giacomo - Consigliere	No
BROVELLI Claudio - Consigliere	Sì
CALANDRA Castrenze - Consigliere	Sì
LOCURCIO Gerardo - Consigliere	No
PANDOLFI Maria Teresa - Consigliere	Sì
CATALANO Antonio - Consigliere	Sì
GARBUZZI Stefania - Consigliere	Sì
BARCARO Alberto - Consigliere	Sì
BARCARO Martina - Consigliere	Sì
NERVO Alberto Luigi - Consigliere	No
AGUZZI CASAGRANDE Mariangela - Consigliere	Sì
GIUSTI Marco - Consigliere	Sì
SCIDURLO Manuela - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	3

Nel corso della seduta hanno partecipato altresì gli Assessori, Signori:

- ALIPRANDINI Stefano
- VALENTI Donata Maria
- CALO' Francesco
- PIANTANIDA CHIESA Edoardo
- VANNI Barbara Stefania

Rispetto all' appello iniziale risulta assente il Consigliere Pedrinazzi **per cui i presenti sono quattordici.**

Alle ore 21.39 il Presidente introduce l'argomento e dà la parola all'Assessore Vanni per l'illustrazione della proposta.

Non essendoci richieste di intervento alle ore 21.40 il Presidente invita il Consiglio alla votazione.

La stessa, espressa in forma palese con modalità di voto elettronico, dà i seguenti risultati:

Presenti n. 14: Bellaria, Apolloni, Casagrande, Ruggeri, Brovelli, Calandra, Catalano, Garbuzzi, Aguzzi Casagrande, Giusti, Scidurlo, Barcaro A., Barcaro M., Pandolfi.

Favorevoli n. 9: Bellaria, Apolloni, Casagrande, Ruggeri, Brovelli, Calandra, Catalano, Garbuzzi, Pandolfi.

Contrari n. 2: Barcaro A., Barcaro M.

Astenuti n. 3: Aguzzi Casagrande, Giusti, Scidurlo

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dar corso all'attuazione del provvedimento, il Presidente invita il Consiglio alla votazione per l'immediata eseguibilità della deliberazione testé assunta.

La stessa, espressa in forma palese con modalità di voto elettronico, dà i seguenti risultati:

Presenti n. 14: Bellaria, Apolloni, Casagrande, Ruggeri, Brovelli, Calandra, Catalano, Garbuzzi, Aguzzi Casagrande, Giusti, Scidurlo, Barcaro A., Barcaro M., Pandolfi.

Favorevoli n. 10: Bellaria, Apolloni, Casagrande, Ruggeri, Brovelli, Calandra, Catalano, Garbuzzi, Pandolfi, Scidurlo.

Contrari n. 2: Barcaro A., Barcaro M.

Astenuti n. 2: Aguzzi Casagrande, Giusti.

Sulla base dei predetti risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 10.07.2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 19.12.2019 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2020, sulla base di una norma abrogata pertanto le stesse non sono più valide;
- con delibera di Consiglio comunale n° 40 del 23.07.2020 sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020;
- con delibera di Consiglio comunale n° 8 del 25.01.2021 sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021;
- con delibera di Consiglio comunale n° 97 del 20.12.2021 sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022;
- con delibera di Consiglio comunale n° 81 del 20.12.2022 sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023;

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con decreto 7 luglio 2023 il MEF ha individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019;
- con il medesimo decreto di cui al punto precedente sono state fissate le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del MEF del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;
- il MEF ha reso disponibile l'applicazione per la elaborazione e trasmissione del predetto prospetto.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente,

- l'ultimo periodo del comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone che, in deroga alla "ultrattività" delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.
- L'art 6-ter del decreto legge 132/2023, convertito in Legge n° 170 del 28.11.2023 che prevede la proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU, tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul Portale del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno d'imposta 2025.

Considerate le esigenze finanziarie per l'anno 2024 si ritiene opportuno determinare le aliquote e detrazioni per l'anno 2024 nelle seguenti misure:

- 0,55 per cento per cento l'aliquota per abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 0,5 per cento per le unità abitative date in locazione alle condizioni definite dall'Accordo Locale (contratti di affitto "convenzionati" – art. 2, comma 4, Legge 431/1998) ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
- 0,5 per cento l'aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, (art. 10, comma 2 del vigente regolamento IMU) ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
- 1,06 per cento l'aliquota per gli immobili classati nella categoria D;
- 0,87 per cento l'aliquota per i terreni agricoli e terreni incolti;
- 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 1,02 per cento l'aliquota per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, non ricompresi nelle casistiche sopra elencate;

Ritenuto altresì di individuare le detrazioni applicabili nelle seguenti misure, spettanti in misura proporzionale alla destinazione d'uso e al periodo dell'anno durante il quale la destinazione si protrae:

- € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la relativa destinazione, con computo proporzionale alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi;
- € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per gli anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata;

- € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR N° 616/1977.

Considerato che la seguente proposta è stata sottoposta alla Commissione Congiunta Finanza/Bilancio, Territorio, Socio/Educativa in data 5.12.2023.

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come da proposta 78 del 23/11/2023, allegati alla presente;

DELIBERA

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2024 nelle seguenti misure:
 - 0,55 per cento per cento l'aliquota per abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - 0,5 per cento per le unità abitative date in locazione alle condizioni definite dall'Accordo Locale (contratti di affitto "convenzionati" – art. 2, comma 4, Legge 431/98) ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - 0,5 per cento l'aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, (art. 10, comma 2 del vigente regolamento IMU) ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - 1,06 per cento l'aliquota per gli immobili classati nella categoria D
 - 0,87 per cento l'aliquota per i terreni agricoli e terreni incolti;
 - 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale
 - 1,02 per cento l'aliquota per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, non ricompresi nelle casistiche sopra elencate;
- 2) di individuare le detrazioni applicabili nelle seguenti misure, spettanti in misura proporzionale alla destinazione d'uso e al periodo dell'anno durante il quale la destinazione si protrae:
 - € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la relativa destinazione, con computo proporzionale alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi;
 - € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per gli anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata;
 - € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR N° 616/1977.

- 3) di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) decorrono dal 1° gennaio 2024;
- 4) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge n° 201/2011 convertito in legge n° 214/2011 senza allegare il prospetto previsto dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito della proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU a decorrere dall'anno d'imposta 2025;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni riportate in premessa, come da separata votazione.

Settori Interessati:

Servizi Finanziari

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
firmato digitalmente
APOLLONI Alessandra

IL SEGRETARIO GENERALE
firmato digitalmente
AFFAITATI Annachiara